



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 23.05.1997  
COM(97) 190 def.

95/0167 (SYN)

Proposta riesaminata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**SULLA LINEA DI BILANCIO B7-6210 RELATIVA ALLA COOPERAZIONE  
NORD-SUD NEL CAMPO DELLA LOTTA CONTRO LA DROGA E LA  
TOSSICOMANIA**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C,  
lettera d) del trattato CE)



## RELAZIONE

In conformità dell'articolo 189 C, la Commissione accoglie i seguenti emendamenti alla posizione comune del Consiglio, votati dal Parlamento europeo nel corso della seconda lettura il 13 marzo 1997.

### **Emendamento 1:**

“Considerando che uno dei presupposti essenziali per la lotta contro la droga è che si proceda ad una drastica riduzione della povertà nel Sud e si fornisca alle popolazioni un'alternativa legale alla coltivazione di prodotti illeciti.”

La Commissione ritiene che i programmi di sviluppo alternativi avranno maggiori possibilità di successo se verrà diversificata l'economia dei paesi nei quali vengono coltivati prodotti illeciti e se verrà ridotta la povertà, poiché se gli agricoltori più poveri coltivano la cocaina o l'oppio è anche perché non hanno altre fonti alternative di guadagno.

### **Emendamento 2:**

Sopprimere: “considerando che, fatte salve le competenze delle autorità di bilancio definite nel trattato, nel presente regolamento è inserito per il periodo 1998-2000 un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (1);”.

La Commissione ritiene che l'importo da stanziare in bilancio sia di competenza esclusiva dell'autorità di bilancio.

### **Emendamento 3:**

“La Commissione cerca di fare leva sulla sua influenza presso i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali (FMI, Banca mondiale, ecc.) per evitare contraddizioni fra le loro politiche e gli obiettivi delle politiche nazionali di controllo degli stupefacenti.”

Scopo dell'emendamento è far sì che le politiche delle istituzioni di Bretton Woods siano compatibili e non divergano dagli obiettivi della lotta contro gli stupefacenti. Dato comunque che la Commissione non è membro di tali istituzioni finanziarie, è più opportuno fare riferimento alla Comunità europea.

### **Emendamento 4:**

“Vengono fissati dei criteri per valutare i progressi di ciascuna iniziativa appoggiata dalla Comunità. Questi criteri, che devono essere accettabili sia per la Comunità sia per i governi o le organizzazioni partner, sono messi a punto tramite un dialogo che si svolge prima che abbia inizio l'assistenza finanziaria della Comunità.”

governi o le organizzazioni partner, sono messi a punto tramite un dialogo che si svolge prima che abbia inizio l'assistenza finanziaria della Comunità.”

La Commissione non può accogliere tale emendamento poiché deve mantenere i propri criteri per valutare l'attuazione dei programmi che finanzia.

#### **Emendamento 5:**

“Promozione di progetti pilota di sviluppo alternativo, compresi i progetti di ricerca di produzioni alternative che possano avvalersi di preferenze commerciali, segnatamente a favore dei piccoli produttori indipendenti di materie prime per la fabbricazione di stupefacenti. I progetti pilota di sviluppo alternativo sono soggetti agli stessi requisiti degli altri progetti di sviluppo della Comunità (in termini di studi di fattibilità e partecipazione delle popolazioni locali e dei gruppi destinatari all'individuazione, programmazione e svolgimento delle azioni) e dovrebbero essere intesi come il processo mediante il quale la produzione di droghe illecite è combattuta ed eliminata definitivamente attraverso misure adeguate di sviluppo rurale nell'ambito di una crescita economica nazionale sostenibile. Tali progetti comprendono misure economiche e sociali che tengono conto dei fattori che contribuiscono alla produzione illecita, nonché misure suscettibili di consentire un uso migliore delle preferenze commerciali. In questo contesto si esamina sistematicamente la possibilità di potenziare l'impiego di altri strumenti finanziari della Comunità (ad esempio ALA e Fondo europeo di sviluppo) per sostenere progetti di sviluppo alternativo.”

I programmi di sviluppo alternativo sono sostenuti dal regime speciale di preferenze generalizzate concesso ad alcuni paesi dell'America latina. Il sistema di preferenze generalizzate contribuisce all'obiettivo di sostituire le attività illecite con attività legali nel settore industriale o agricolo.

Tenuto conto degli stanziamenti limitati della linea di bilancio, è utile rammentare altri fondi per il finanziamento di progetti di sviluppo alternativo su vasta scala, come ad esempio le linee di bilancio esistenti per la cooperazione tecnica.

#### **Emendamento 6:**

Sostituire “Particolare attenzione è rivolta” con “Particolare attenzione sarà rivolta:

- alle azioni di lotta contro il commercio e la fabbricazione di eroina, cocaina e droghe sintetiche pericolose;
- alla partecipazione delle popolazioni locali e dei gruppi destinatari all'individuazione, programmazione e svolgimento delle azioni; particolare attenzione sarà rivolta al ruolo fondamentale delle donne, nonché alle conseguenze sociali ed ambientali delle azioni;
- al sostegno ai gruppi della popolazione che hanno deciso di abbandonare la produzione di stupefacenti o di precursori, aiutandoli a sviluppare alternative;
- alla lotta contro il riciclaggio di denaro sporco”.

Occorre rivolgere la giusta attenzione all'affermarsi delle droghe sintetiche nonché alla crescente importanza del riciclaggio di denaro sporco. È importante che le persone coinvolte nella coltivazione di sostanze illecite partecipino alla definizione e all'attuazione di progetti di sviluppo alternativo.

### **Emendamento 7:**

“La Comunità appoggia solo progetti nell’ambito dei quali sia garantito il rispetto dei diritti umani.”

È essenziale che ciascun programma finanziato tenga adeguatamente conto dell’aspetto “diritti umani”.

### **Emendamento 8:**

“I mezzi da impiegare nell’ambito delle azioni di cui agli articoli 3 e 4 comprendono assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori. Comprendono inoltre studi preliminari e controlli di verifica o di valutazione i cui costi non superano il 10% degli stanziamenti destinati a tale voce dall’autorità di bilancio in ogni esercizio.”

Nel caso della valutazione complessiva da effettuare dopo tre anni, il costo può giungere eccezionalmente fino al 20%.”

Dal 1987, una modestissima percentuale della linea di bilancio è stata utilizzata per seminari, studi di fattibilità e valutazione del programma. Le disposizioni dell’articolo 12 richiedono di destinare in futuro maggiori fondi alle valutazioni esterne di programmi e progetti, tutelando al tempo stesso il ruolo della linea di bilancio che è quello di finanziare i programmi. Il massimale del 20% sembra un buon compromesso a tal fine.

### **Emendamento 9:**

“Si ricercheranno possibilità di cofinanziamento, in particolare con gli Stati membri, con paesi terzi o organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo.”

L’emendamento è opportuno poiché amplia la gamma dei donatori di fondi a programmi finanziati dalla Comunità europea.

### **Emendamento 10:**

“Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione adotta, tenendo conto dell’importanza del principio di corretta gestione ed evitando spese amministrative eccessive, tutte le misure di coordinamento necessarie per ottimizzare l’efficienza globale, in particolare...”

Tale emendamento ribadisce un principio di corretta gestione dei programmi.

### **Emendamento 11:**

“Saranno prese tutte le misure necessarie per assicurare una valutazione, un controllo e una giustificazione completi degli aiuti.”

Tale emendamento ribadisce un principio di corretta gestione dei programmi.

### **Emendamento 12:**

Sopprimere: “L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del presente programma per il periodo 1998-2000 è pari a 30 MECU”.

La Commissione ritiene che la questione sia di competenza esclusiva dell'autorità di bilancio.

**Emendamento 13:**

Sopprimere: "I progetti ed i programmi sono valutati tenuto conto dei seguenti fattori:

- efficacia e vitalità degli operatori,
- aspetti culturali, sociali, ambientali, e connessi alla parità uomo-donna,
- sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del progetto,
- esperienza acquisita in operazioni analoghe".

La Commissione deve mantenere alcuni margini di manovra per definire, per ciascun programma e in base alle peculiarità di questo, i criteri di valutazione pertinenti.

**Emendamento 14:**

Sopprimere: "Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione".

La Commissione ritiene che la discussione generale sugli orientamenti relativi all'impiego della linea di bilancio, che si svolge all'inizio di ogni anno, e le informazioni fornite dalla Commissione in sede di comitato PVS-ALA e nella relazione annuale sull'utilizzo della linea di bilancio soddisfino appieno l'obiettivo di trasparenza.

**Emendamento 15:**

Sopprimere: "e" dello Stato beneficiario, e sostituire con ",". Aggiungere: "Essa può essere estesa ad", al posto di "e di".

L'emendamento è la proposta modificata della Commissione (datata 6.9.1996).

**Emendamento 16:**

Sostituire "sono" con "dovrebbero essere" e sostituire la seconda frase con "Sono ammesse deroghe previo accordo con il servizio competente, in particolare quando si dovesse constatare un costo supplementare o un onere eccessivo per i partner".

L'emendamento consiste nella proposta modificata della Commissione (datata 6.9.1996).

**Emendamento 17:**

Sopprimere: "Particolare attenzione sarà data:

- al perseguimento di un buon rapporto costo/efficacia e dell'impatto sostenibile nella concezione del progetto;
- ad una chiara definizione e controllo degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione di tutti i progetti".

I principi di buona gestione vengono già indicati nell'emendamento 10 e nell'emendamento 11 del Parlamento europeo, accolti dalla Commissione. È quindi inutile ribadirli ulteriormente.

### **Emendamento 18:**

Sostituire: “geograficamente competente per lo sviluppo” con “La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da rappresentanti della Commissione, ossia, a seconda del paese o della regione che beneficiano delle misure:

- per i paesi ACP, il comitato FES istituito ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo interno n. 91/401/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione di Lomé, adottata il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio;
- per i paesi del mediterraneo il comitato MED, istituito ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1762/92, adottato il 29 giugno 1992 dal Consiglio;
- per i paesi dell'America latina e dell'Asia, il comitato ALA, istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92, adottato il 25 febbraio 1992 dal Consiglio”.

Tale emendamento riprende la proposta della Commissione del 30 giugno 1995.

### **Emendamento 19:**

Sostituire il testo successivo a “l'urgenza della questione in esame”. Si leggerà pertanto: “Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza sulla questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere”.

Tale emendamento consiste nella proposta originale della Commissione in merito alla comitologia (datata 30.6.1995).

### **Emendamento 20:**

Aggiungere: “La riunione congiunta dei comitati emette un parere sugli orientamenti generali”.

Si tratta della proposta originale della Commissione (datata 30.6.1995).

### **Emendamento 21:**

Sostituire “Alla fine” con “Entro il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente l'elenco dei partner delle azioni cofinanziate, nonché la percentuale di cofinanziamento, la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione statistica sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.

La relazione contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi contratti d'appalto o di esecuzione d'opera".

L'emendamento non può essere accolto in quanto entro settembre non vengono impegnati tutti i fondi della linea di bilancio. A tale data, pertanto, la Commissione non potrebbe fornire informazioni precise.

#### **Emendamento 22:**

Sopprimere: "La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficienza delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 10, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta. La Commissione comunica agli Stati membri entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner".

Dato che gli emendamenti 10 e 11 del Parlamento europeo riguardano già tale questione, la Commissione accoglie l'emendamento 22.

#### **Emendamento 23:**

Sostituire "o di abrogazione" nell'articolo 12 con "di modifica".

La Commissione condivide l'opinione del Parlamento europeo: un regolamento la cui adozione avrà richiesto due anni andrebbe riesaminato tre anni dopo l'entrata in vigore soltanto ai fini di una modifica in caso di provata necessità, non per essere abrogato.

**PROPOSTA RIESAMINATA DI REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO  
SULLA LINEA DI BILANCIO B7-6210 RELATIVA ALLA COOPERAZIONE  
NORD-SUD NEL CAMPO DELLA LOTTA CONTRO LA DROGA E LA  
TOSSICOMANIA**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

considerando che le ripercussioni di un'economia fondata sulla produzione di stupefacenti, o che da questa ricava ingenti profitti, sulle strutture di una società in via di sviluppo, pregiudicano l'inserimento armonioso del paese nell'economia mondiale;

considerando che, nei paesi in via di sviluppo, la disarticolazione delle strutture sociali derivante dal consumo di droghe e dall'industria ad esso collegata nuoce allo sviluppo sociale sostenibile e alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in materia di cooperazione allo sviluppo, quali definiti all'articolo 130 U del trattato;

considerando che uno dei presupposti essenziali per la lotta contro la droga è che si proceda ad una drastica riduzione della povertà nel Sud e si fornisca alle popolazioni un'alternativa legale alla coltivazione di prodotti illeciti;

considerando che occorre fornire un sostegno istituzionale ai paesi in via di sviluppo che ne facciano richiesta, in modo che possano condurre la lotta contro la droga in modo più efficace;

considerando che la Commissione ha presentato, nella comunicazione del 23 giugno 1994 al Parlamento europeo e al Consiglio, propri orientamenti per quanto riguarda un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999), comprensivi di misure a livello internazionale;

considerando che il Parlamento europeo ha espresso il proprio punto di vista su tali orientamenti nel parere sulla comunicazione, adottato il 15 giugno 1995;

considerando che la Quarta Convenzione ACP-CE e gli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato conclusi dalla Comunità europea con i paesi in via di sviluppo contengono clausole relative alla cooperazione nel campo della lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti, al controllo del commercio dei precursori, dei prodotti chimici e delle sostanze psicotrope, nonché allo scambio di informazioni pertinenti, comprese le misure in materia di riciclaggio di capitali; che vi è una relazione tra la lotta contro gli stupefacenti e la tossicomania e gli obiettivi della cooperazione perseguiti dalla Comunità e dai suoi partner nel campo dello sviluppo;

considerando che l'adesione universale alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972, alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope e alla Convenzione del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché l'attuazione sistematica a livello nazionale e internazionale delle disposizioni dei trattati succitati, costituiscono le basi

della strategia, della Comunità internazionale nella lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti;

considerando che la Comunità europea è parte della Convenzione del 1988, in particolare in virtù dell'articolo 12 di tale Convenzione, e che la Comunità ha adottato una normativa, in base alle raccomandazioni del gruppo d'azione sui prodotti chimici (CATF) creato dal G-7 e dal presidente della Commissione europea nel 1989, la cui efficacia globale si vedrebbe potenziata dall'adozione di un quadro giuridico adeguato e dei meccanismi appropriati in altre regioni del mondo;

considerando che, per essere efficace, la lotta contro la droga deve altresì includere misure contro il riciclaggio dei proventi illeciti derivanti dal traffico di stupefacenti, quali l'adozione di un quadro giuridico adeguato e dei meccanismi appropriati nei paesi interessati;

considerando che l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo;

considerando che gli Stati membri della Comunità europea hanno sottoscritto la dichiarazione politica e il programma globale d'azione adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua 17<sup>a</sup> seduta straordinaria;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nell'ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo e tenuto conto degli effetti deleteri della produzione, del commercio e del consumo di stupefacenti sugli sforzi a favore dello sviluppo, la Comunità svolge azioni di cooperazione nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania nei paesi in via di sviluppo, dando la priorità a quei paesi nei quali la volontà politica di risolvere il proprio problema droga è espressa univocamente ai massimi livelli. Una dimostrazione di tale volontà consiste, ad esempio, nella ratifica della Convenzione unica del 1961, del protocollo che la modifica del 1972, della Convenzione del 1971 e della Convenzione del 1988. L'impegno dei paesi in via di sviluppo deve concretarsi, tra l'altro, nell'applicazione della normativa nazionale contro il riciclaggio del denaro ottenuto con droghe illecite.

#### Articolo 2

L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento integra e rafforza quella prevista da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

#### Articolo 3

La Comunità concede in priorità il proprio sostegno, su richiesta di un paese partner, alla preparazione di un «National Drug Control Master Plan» (in appresso denominato «Piano») in stretta consultazione con il programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (in appresso denominato «UNDCP»). Questi piani individueranno gli obiettivi, le strategie e le priorità della lotta contro gli stupefacenti e le esigenze di risorse connesse (comprese quelle finanziarie), fornendo un approccio integrato, multidisciplinare e multisettoriale volto a massimizzare l'efficacia dei programmi per il controllo nazionale delle droghe e dell'assistenza internazionale. La prevenzione della tossicomania e la riduzione della domanda di droghe costituiscono oggetto di una politica coerente, rivolta soprattutto ai giovani, che

comprenda l'istruzione e un'informazione obiettiva sulle conseguenze della tossicodipendenza. La cooperazione comunitaria si instaura in un clima di dialogo, tenendo conto delle differenze culturali reali che influenzano la percezione dei problemi legati alla droga. Un dialogo di questo tipo è essenziale per garantire la fattibilità, a livello sociale e politico, delle strategie di controllo degli stupefacenti.

La Comunità europea cerca di far leva sulla sua influenza presso i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali (FMI, Banca mondiale, ecc.) per evitare contraddizioni fra le loro politiche e gli obiettivi delle politiche nazionali di controllo degli stupefacenti.

#### Articolo 4

La Comunità sostiene altresì azioni specifiche, preferibilmente nel quadro strategico fissato dai piani nazionali, atte ad incidere effettivamente (in modo efficace e concreto entro termini precedentemente fissati) sui settori seguenti:

- sviluppo delle capacità istituzionali, segnatamente per l'attuazione:
  - del Piano da parte dei paesi in via di sviluppo,
  - di accordi tra la Comunità e taluni paesi in via di sviluppo, in particolare nel campo della lotta contro il dirottamento dei precursori chimici e il riciclaggio di denaro sporco;
- riduzione della domanda, in particolare attraverso l'analisi del fenomeno locale, l'introduzione di meccanismi di controllo del commercio e del consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti e la riduzione dei rischi. Tali azioni devono essere integrate nelle politiche attuate in materia di sanità, istruzione, sviluppo, lotta contro la povertà ed emarginazione economica e sociale;

Promozione di progetti pilota di sviluppo alternativo, compresi i progetti di ricerca di produzioni alternative che possano avvalersi di preferenze commerciali, segnatamente a favore dei piccoli produttori indipendenti di materie prime per la produzione di stupefacenti. I progetti pilota di sviluppo alternativo sono soggetti agli stessi requisiti degli altri progetti di sviluppo della Comunità (in termini di studi di fattibilità e partecipazione delle popolazioni locali e dei gruppi destinatari all'individuazione, programmazione e svolgimento delle azioni) e dovrebbero essere intesi come il processo mediante il quale la produzione di droghe illecite è combattuta ed eliminata definitivamente attraverso misure adeguate di sviluppo rurale nell'ambito di una crescita economica nazionale sostenibile. Tali progetti comprendono misure economiche e sociali che tengono conto dei fattori che contribuiscono alla produzione illecita, nonché misure suscettibili di consentire un uso migliore delle preferenze commerciali. In questo contesto si esamina sistematicamente la possibilità di potenziare l'impiego di altri strumenti finanziari della Comunità (ad esempio ALA) e del Fondo europeo di sviluppo per sostenere progetti di sviluppo alternativo.

Finanziamento di studi, seminari, forum per lo scambio di esperienze nei settori di cui sopra.

Particolare attenzione sarà rivolta:

- alle azioni di lotta contro il commercio e la fabbricazione di eroina, cocaina e droghe sintetiche pericolose;
- alla partecipazione delle popolazioni locali e dei gruppi destinatari all'individuazione, programmazione e svolgimento delle azioni; particolare attenzione sarà rivolta al ruolo fondamentale delle donne, nonché alle conseguenze sociali ed ambientali delle azioni;
- al sostegno ai gruppi della popolazione che hanno deciso di abbandonare la produzione di stupefacenti o di precursori, aiutandoli a sviluppare alternative;
- alla lotta contro il riciclaggio di denaro sporco.

La Comunità appoggia solo progetti nell'ambito dei quali sia garantito il rispetto dei diritti umani.

#### Articolo 5

I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, in particolare l'UNDCP, le organizzazioni non governative locali e degli Stati membri, le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali e le organizzazioni delle comunità locali, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

#### Articolo 6

1. I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni di cui agli articoli 3 e 4 comprendono studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, revisioni contabili e missioni di valutazione e di controllo. Comprendono inoltre studi preliminari e controlli di verifica o di valutazione i cui costi non superano il 10% degli stanziamenti destinati a tale voce dall'autorità di bilancio in ogni esercizio. Nel caso della valutazione complessiva da effettuare dopo tre anni, il costo può giungere eccezionalmente fino al 20%.

2. A seconda delle necessità delle azioni, il finanziamento comunitario può coprire spese tanto di investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale. Tuttavia, ad eccezione dei programmi di formazione, le spese di funzionamento possono in generale essere prese in carico unicamente per la fase di avvio e in modo decrescente.

3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 5. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

4. Per assicurare la vitalità dei progetti una volta terminato il finanziamento della Comunità, dev'essere ricercato in via prioritaria il contributo finanziario dei partner locali, segnatamente per le spese di funzionamento, nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di azioni a lungo termine.

5. Si ricercheranno possibilità di cofinanziamento, in particolare con gli Stati membri, con paesi terzi o organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo.

6. La Commissione farà in modo che sia posto in evidenza il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione adotta, tenendo conto del principio di corretta gestione ed evitando spese amministrative eccessive, tutte le misure di coordinamento necessarie per ottimizzare l'efficienza globale, in particolare:

- a) un sistema per lo scambio e l'analisi sistematico di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle che la Comunità e gli Stati membri propongono di finanziare;
- b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, attraverso incontri periodici e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

8. Per raggiungere il massimo impatto possibile a livello mondiale e nazionale, la Commissione prende, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento e una collaborazione stretta con i paesi beneficiari e con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite e, più specificamente, l'UNDCP.

#### Articolo 7

Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili. Saranno prese tutte le misure necessarie per assicurare una valutazione, un controllo e una giustificazione completi degli aiuti.

#### Articolo 8

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 9

1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Le decisioni riguardanti gli aiuti finanziati dal presente regolamento di importo superiore a 2 milioni di ECU per azione e qualsiasi modifica che comporti un aumento superiore al 20% dell'importo inizialmente deciso per l'azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

3. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 10, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20% dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

4. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso a titolo del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

5. Quando le azioni comportano una convenzione di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, questa prevede che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi beneficiari. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo.

7. Le forniture dovrebbero essere originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. Sono ammesse deroghe previo accordo con il servizio competente, in particolare quando si dovesse constatare un costo supplementare o un onere eccessivo per i partner.

#### Articolo 10

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, ossia, a seconda del paese o della regione che beneficiano delle misure:

– per i paesi ACP, il comitato FES istituito ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo interno n. 91/401/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della Quarta Convenzione di Lomé, adottata il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio;

– per i paesi del Mediterraneo, il comitato MED, istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92, adottato il 29 giugno 1992 dal Consiglio;

– per i paesi dell'America latina e dell'Asia, il comitato ALA, istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92, adottato il 25 febbraio 1992 dal Consiglio.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 10. La riunione congiunta dei comitati emette un parere sugli orientamenti generali.

#### Articolo 11

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione dell'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La relazione contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera. Essa offre inoltre una sintesi delle valutazioni indipendenti effettuate per operazioni specifiche.

## Articolo 12

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del presente regolamento, corredata di proposte per il futuro e, se necessario, di proposte di modifica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(97) 190 def.

# DOCUMENTI

IT

05 11 01

---

N. di catalogo : CB-CO-97-180-IT-C

ISBN 92-78-19082-9

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo